

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 1° LUGLIO 2025, N. 187

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N. 23
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO
DEI CONSIGLIERI REGIONALI)

—————

Art. 1

(Modifiche all'articolo 7 ter della l.r. 23/1995)

1. Dopo il comma 3 quinquies dell'articolo 7 ter della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) sono inseriti i seguenti:

“3 sexies. I Consiglieri che alla data di conclusione della legislatura regionale hanno già maturato il diritto a percepire il trattamento di cui al comma 1 possono comunicare la rinuncia di cui al comma 3 ter entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica.

3 septies. Nel caso in cui il Consigliere regionale non versi il contributo di cui al comma 2 per almeno cinque anni di mandato, in quanto cessato anticipatamente dalla carica, le trattenute operate sull'indennità di carica sono restituite d'ufficio.

3 octies. Al Consigliere che, per qualsiasi motivo, subentra nel corso della legislatura non si applica la trattenuta obbligatoria di cui al comma 2.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

IL PRESIDENTE
F.to Dino Latini